



Roma, 21 aprile 2020

Prot. n. EN/AT/M/136.20

**Ai Presidenti provinciali SNAMI  
Ai Presidenti regionali SNAMI**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Indicazioni dello SNAMI Nazionale sulla applicazione dell'art.38 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23**

**Questione “reperibilità”:**

Il comma 3 dell'art. 38 recita:

***“Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso”.***

Appare evidente che il termine “reperibilità” che comporta delle importanti implicazioni di carattere medico-legale, **viene usato del tutto impropriamente, non potendosi applicare a chi è già impegnato in attività lavorativa.** Infatti, **essere reperibile comporta il non avere alcun impegno che impedisca di rispondere alla chiamata.**

Il concetto, pessimamente espresso, va inteso come una necessità di **organizzare una maggiore contattabilità** (rispetto a quanto previsto dell'ACN in vigore), **dei Medici di Famiglia** affinché possano **gestire a distanza i casi per i quali non sia indispensabile un contatto fisico diretto, onde limitare i rischi di contagio.**

Il D.L. si limita a prevedere un trattamento economico **senza specificare come debba essere organizzata** la impropriamente definita “reperibilità”, **inapplicabile ai MMG, con questa valenza semantica.**

Lo **SNAMI Nazionale** suggerisce di **mettere in atto quanto previsto dal D.L. in questione, tramite accordi a livello decentrato,** che prevedano che **i Medici di Assistenza Primaria si rendano contattabili,** ovvero **in grado di recepire le richieste degli assistiti,** anche tramite personale di studio e/o segreteria telefonica o altro mezzo telematico da loro indicato, **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni in cui non sia attivo il servizio di Continuità Assistenziale, durante il periodo di emergenza da Coronavirus.**

## Questione “piattaforma”

Il Comma 4 recita:

*I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta **si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi**, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.*

Il comma in oggetto **non specifica chi debba fornire** la piattaforma necessaria, nonché gli strumenti informatici necessari, **ai pazienti fragili** per comunicare con i Medici.

Resta inoltre da vedere quanti Pazienti fragili e cronici gravi siano in grado di utilizzare tali mezzi.

Dal punto di vista del Medico, Lo **SNAMI Nazionale** ritiene che **i diffusi software gratuiti che consentono riunioni telematiche e videoconferenze possano assolvere a tale incombenza.**

**Non vi è quindi alcuna necessità di acquistare strumenti telematici da affaristi del momento.**

Il Presidente Nazionale SNAMI

Angelo Testa  
(firmato in originale)